

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2014, N. 159

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE



Art. 1*(Concessione del contributo)*

1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Art. 2*(Criteri e modalità di concessione)*

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'ammontare del contributo non può superare rispetto alla spesa sostenuta:

- a) il 30 per cento per i Comuni che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- b) il 20 per cento per gli altri Comuni.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 212.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell'UPB 20804 del bilancio di previsione per l'anno 2014.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte nell'UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 4*(Disposizione transitoria)*

1. La deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(Rosalba Ortenzi)

